



Città di Castel San Pietro Terme

SERVIZIO SERVIZI TURISTICI E CULTURALI / POLIZIA AMMINISTRATIVA

Ordinanza del Sindaco n. 98 del 2022

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI SCOPPI, PETARDI, BOTTI, ARTIFICI PIROTECNICI E SIMILI NEI GIORNI 31 DICEMBRE 2022 - 1 GENNAIO 2023

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con lo scoppio di petardi, botti, mortaretti e similari, nonché di fuochi ed artifici in libera vendita;
- ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che a causa di questa usanza subiscono infortuni di varia natura e gravità;
- tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata nella contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre agli effetti traumatici agli animali d'affezione a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;
- il lancio di petardi e similari può determinare anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti, ecc.;

RITENUTO di doversi procedere al fine di garantire la pubblica sicurezza ed incolumità nonché la quiete pubblica, all'emissione di provvedimento contingibile e urgente in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2022/2023;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO il Regolamento comunale vigente di Polizia Urbana e Rurale, con particolare riferimento all'art.41;

VISTO l'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art.6 del D.L. 20.2.2017 n.14 convertito il L.18.4.2017 n.48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità sanitarie, anche con pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

VISTO il D.Lgs 4.4.2010 n.58 "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

DATO ATTO che in base a quanto previsto dall'art.8 comma 3, della Legge 7.8.1990 n.241, il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento e, pertanto, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

RILEVATA, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti sul territorio comunale, causando forte disagio ai cittadini e notevole stress agli animali;



Città di Castel San Pietro Terme

per quanto specificato in premessa

DISPONE

dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2022 fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2023 compresi. AI DETENTORI DI MATERIALE PIROTECNICO, NON TITOLARI DI LICENZA DI CUI ALL'ART.57 DEL T.U.L.P.S.:

IL DIVIETO

- 1) Di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
- 2) Di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art.57 del T.U.L.P.S.;
- 3) Di utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni d'uso stabilite sulle etichette.

AVVERTE

- che l'inottemperanza a quanto disposto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di Regolamenti comunali e di Ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti", fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla L.06/12/1971 n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

DISPONE

Di dare avviso al pubblico del presente atto mediante pubblicazione all'Albo Comunale, visionabile sul sito internet www.comune.castelsanpietroterme.bo.it;

Il Servizio di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente Ordinanza.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- Alla Prefettura di Bologna,
- Alla Questura di Bologna,
- Al Comando locale Stazione Carabinieri,
- Al Comando della Polizia Locale.

RL/gc

Lì, 30/12/2022

IL SINDACO

Fausto Tinti

(atto sottoscritto digitalmente)